

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 30/06/2021

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2021, A SEGUITO DELLA PRESA D'ATTO DI APPROVAZIONE DEL PEF DI AMBITO 2021 DI ATO TOSCANA CENTRO.

L'anno duemilaventuno addi trenta del mese di Giugno: in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. 27/2020 e ss.mm.ii., alle ore 17:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1[^] convocazione, adunanza straordinaria, seduta pubblica mediante trasmissione in streaming su canali pubblici, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Al momento della votazione sulla presente deliberazione risultano presenti:

1	CASINI FRANCESCO	Sindaco	P	10	MONDINI PATRIZIA	Consigliere	P
2	CONTI FRANCESCO	Consigliere	P	11	FORCONI RICCARDO	Consigliere	P
3	CIPRIANETTI EDOARDO	Consigliere	P	12	PETRUZZI CORSO	Consigliere	P
4	MASI MARTINA	Consigliere	A	13	DESSI SIMONE	Consigliere	P
5	BENCINI ANDREA	Consigliere	p	14	MARTINELLI DA SILVA GREGORIO	Consigliere	P
6	MAZZI ALESSANDRA	Consigliere	P	15	FROSALI PAOLA	Consigliere	P
7	NOCENTINI PAOLA	Consigliere	P	16	VULPIANI FRANCESCO	Consigliere	P
8	BARAGLI SANDRA	Consigliere	P	17	REDINI SONIA	Consigliere	P
9	STINGHI DAVID	Consigliere	P				

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale, DOTT. FRANCESCO CONTI.

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Masi Martina.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT. FERDINANDO FERRINI.

Scrutatori designati: /.

Sono presenti gli Assessori: Pignotti Francesco, Francois Eleonora, Minelli Enrico, Cellini Francesca, Frezzi Paolo.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.





Richiamata l'illustrazione del Consigliere Beneini e la discussione generale, effettuati congiuntamente alla presa d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo I della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia." nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158";

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99,



relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RITENUTO, pertanto, di confermare i coefficienti necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/99 nella misura della precedente delibera consiliare nr. 70 del 25/07/2019 in modo da assicurare la minor diversificazione delle variazioni tariffarie, al fine di garantire gradualità degli adeguamenti, nell'attesa che siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti e conferiti dalle singole utenze, come riportato nell' allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO necessario confermare per l'anno 2021 la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999:

- Utenze domestiche: 69,00 %;
- Utenze non domestiche: 31,00 %;

in considerazione dell'esperienza degli anni pregressi dettata dell'esigenza di armonizzare gli aumenti tra le due tipologie di utenze e del fatto che il Comune ha una vocazione prevalentemente residenziale. Il riscontro oggettivo è fornito dal numero delle utenze domestiche rispetto a quelle non domestiche, dalla superficie soggetta a tassazione e dalla quantità di rifiuti conferiti;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Bagno a Ripoli è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Centro", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;





DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta, peraltro ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021:

VISTA la delibera n. 7 del 14/06/2021 della competente Autorità di ambito "ATO Toscana Centro" avente ad oggetto "Approvazione PEF di Ambito 2021 e approvazione atto integrativo al contratto di servizio", trasmessa a questo Ente in data 15/06/2021 con Prot. 23390, al fine di consentire la successiva articolazione della TARI 2021 e la conseguente approvazione delle tariffe della stessa nei Consigli Comunali;

DATO ATTO che, come emerge dalla documentazione trasmessa da ATO TOSCANA CENTRO, il P.E.F. del Comune di Bagno a Ripoli ammonta a euro 5.553.037,00;

DATO ALTRESI' ATTO che ai fini della determinazione delle tariffe TARI 2021, l'importo di cui sopra deve essere rettificato dei seguenti valori indicati nel PEF stesso: riduzione di euro 492.150,00 (detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF /2020 e detrazioni per utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art.106 del D.L. n. 34 del 2020 e dell'art. 39 del D.L. n. 104 del 2020, il cd "Fondone" per il finanziamento di una parte del conguaglio tariffario 2020, mentre l'importo residuo del suddetto conguaglio pari ad € 138.191,03 sarà ripartito al 50% nei due piani finanziari successivi), ed incremento di euro 58.320,00, relativo alle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti (servizi fuori perimetro);

RILEVATO come l'importo come sopra rideterminato ammonti ad euro 5.119.208,00, così come risulta dalla delibera di presa d'atto del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, adottata nell'odierna seduta consiliare;

VISTO come, sempre ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, occorra dare atto che l'importo di euro 97.000,00 relativo al costo delle minori entrate per riduzioni tariffarie (considerate riduzioni "atipiche") previste nel regolamento TARI, ex art. 15 comma 6 da lett. a) a lett. n) è finanziato con risorse proprie di bilancio diverse dalla TARI;

RICORDATO che con proprio precedente atto, assunto nella medesima seduta, questo Consiglio Comunale ha integrato l'art. 15, comma 6, del vigente regolamento TARI, con la lettera p), che prevede, ai sensi del comma 660 della L. 147/2013, agevolazioni per le utenze non domestiche connesse all'emergenza COVID, finanziate dallo Stato ex art. 6 D.L. "Sostegni bis" (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) e stimate in € 284.243,00;

RILEVATO come le agevolazioni di cui sopra, unitamente alle altre agevolazioni ed esenzioni già previste all'art. 15 del regolamento (riduzioni "atipiche"), siano iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 14, comma 24, del D.L. n. 201/2011, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o arce pubbliche o di uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 50%;



RITENUTO NECESSARIO approvare gli allegati prospetti B e C, relativi all'articolazione tariffaria per l'anno 2021;

RITENUTO OPPORTUNO per il pagamento della tassa relativa al 2021 stabilire le seguenti modalità:

- acconto nella misura del 50% di quanto dovuto nell'anno precedente suddiviso in due rate alle seguenti scadenze: 30 settembre e 30 novembre 2021;
- saldo suddiviso in due rate con scadenza 31 gennaio e 30 marzo 2022;

VISTI:

- l'art. 30 comma 5 del DL n. 41 del 22/03/2021, nel testo risultante dalla conversione nella legge n.69 del 21/05/2021, che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 27/12/2006 e all'art. 53 della legge n. 388 del 23/12/2020, stabilisce che i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del P.E.F., entro il 30/06/2021;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1º dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su



quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo" e che, per effetto della Delibera n. 110 del 23/12/2020 del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Firenze, è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 5,00%;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con 12 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Consiglieri Frosali e Vulpiani del Gruppo Lega Salvini, Consigliere Martinelli Da Silva del Gruppo Misto e Consigliere Redini del Gruppo Per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli), espressi per appello nominale dai sedici presenti,

DELIBERA

- di approvare i coefficienti e le tariffe unitarie per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per l'anno 2021, così come risultano dagli allegati prospetti A, B, C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di confermare nella misura rispettivamente del 69,00% per le utenze domestiche e del 31,00% per le utenze non domestiche la ripartizione percentuale dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche;
- di assumere ai fini dell'articolazione delle tariffe TARI 2021, la risultanza del PEF 2021 trasmessa da ATO TOSCANA CENTRO, di cui è stato preso atto con precedente deliberazione nell'odierna seduta consiliare;
- di applicare le agevolazioni tariffarie per le utenze non domestiche, connesse all'emergenza COVID, assunte con proprio precedente atto previste all'art. 15, comma 6, del vigente regolamento TARI, con la lettera p);
- 5) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1/1/2021;
- 6) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98:
- 7) di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle agevolazioni previste nel Regolamento TARI, all'art.15, comma 6, da lett.a) a lett.n) (pari a circa € 97.000,00) è garantita da risorse proprie di bilancio diverse dalla



TARI mentre le agevolazioni per le utenze non domestiche connesse all'emergenza COVID (pari a circa € 284.243,00) sono finanziate dallo Staro ex art. 6 D.L. "Sostegni bis" (D.L. 25 maggio 2021, n.73);

- 8) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dal Consiglio Metropolitano di Firenze con proprio provvedimento n. 110 del 23.12.2020, pari al 5.00%:
- 9) di stabilire per il pagamento della tassa relativa al 2021 le seguenti modalità :
 - acconto nella misura del 50% di quanto dovuto nell'anno precedente suddiviso in due rate alle seguenti scadenze: 30 settembre e 30 novembre 2021;
 - saldo suddiviso in due rate con scadenza 31 gennaio e 30 marzo 2022;
- 10)di prendere atto che il limite massimo delle esenzioni/riduzioni TARI da concedere in sede di applicazione dell'istituto del baratto amministrativo ai sensi dell'art.3, comma 1, del relativo regolamento comunale è stabilito in € 5.000,00;
- 11) di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 12) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990, è la Dott.ssa Eleonora Turrini.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere in merito;

Con 12 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Consiglieri Frosali e Vulpiani del Gruppo Lega Salvini, Consigliere Martinelli Da Silva del Gruppo Misto e Consigliere Redini del Gruppo Per una Cittadinanza Attiva-Bagno a Ripoli), espressi per appello nominale dai sedici presenti in separata votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.





Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Firmato Dott, Francesco Conti

IL SEGRETARIO GENERALE Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente delibera è pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli e diviene esceutiva nei modi e nei tempi di cui all'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:

http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza

nella sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti organi indirizzo politico".

Allegato A

UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI	Coefficiente Ka	Coefficiente Kb
1 componente del nucleo familiare	0,86	1,00
2 componente del nucleo familiare	0,94	1,80
3 componente del nucleo familiare	1,02	2,30
4 componente del nucleo familiare	1,10	3,00
5 componente del nucleo familiare	1,17	3,60
6 o più componenti del nucleo familiare	1,23	4,10

UTENZE NON DOMESTICHE

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/ anno	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	5,65	
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80	
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45	
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18	
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12	
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67	
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98	
9	Case di cura e riposo	1,47	13,55	
10	Ospedali	1,70	15,67	
11	Uffici e agenzie	1,47	13,55	
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,86	7,89	
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	1,22	11,26	
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21	
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90	
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63	
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32	

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/ anno
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,99	9,10
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,88	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2,34	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	21,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,20
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,58	60,50
30	Discoteca, night club	1,83	16,83

Allegato B)

UTENZE DOMESTICHE

Numero Componenti	Tariffa parte Fissa (Euro/mq)	Tariffa parte Variabile (Euro)		
1	1,59	46,24		
2	1,73	83,22		
3	1,88	106,34		
4	2,03	138,71		
5	2,16	166,45		
6 ed oltre	2,27	189,56		

Allegato C)

UTENZE NON DOMESTICHE

N.	CATEGORIE DI ATTIVITA'	Tariffa parte Fissa (€/mq)	Tariffa parte Variabile (€/mq)	Tot. Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,86	0,80	2,66
2	Cinematografi e teatri	1,40	0,60	2,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,58	0,68	2,26
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,46	1,05	3,51
5	Stabilimenti balneari	2,04	0,87	2,91
6	Esposizioni, autosaloni	1,70	0,72	2,42
7	Alberghi con ristorante	4,84	2,08	6,92
8	Alberghi senza ristorante	3,62	1,55	5,17
9	Case di cura e riposo	4,47	1,92	6,39
10	Ospedali	5,17	2,22	7,39
11	Uffici e agenzie	4,47	1,92	6,39
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,62	1,12	3,74
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	3,71	1,59	5,30
4	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,38	1,87	6,25
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,62	1,12	3,74
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,84	2,07	6,91
7	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,41	1,46	4,87
8	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,01	1,29	4,30
9	Carrozzeria, autofficina, clettrauto	3,83	1,64	5,47
.0	Attività industriali con capannoni di produzione	2,71	1,16	3,87
1	Attività artigianali di produzione di beni specifici	2,68	1,15	3,83
2	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,89	4,24	14,13
3	Mense, birrerie, amburgherie	8,12	3,48	11,60
4	Bar, caffè, pasticceria	7,46	3,19	10,65
5	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	7,12	3,05	10,17
6	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,12	3,04	10,16
7	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12,87	5,51	18,38
8	Ipermercati di generi misti	6,03	2,58	8,61
9	Banchi di mercato genere alimentari	20,02	8,56	28,58
0	Discoteca, night club	5,57	2,38	7,95